

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL FORO DI ROMA CUI AFFIDARE IL PATROCINIO DELL'ISTITUTO NELLE CAUSE AVENTI A OGGETTO LA DECORRENZA DEI BENEFICI ECONOMICI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEL II LIVELLO DIFFERENZIATO DI PROFESSIONALITÀ.

L'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) intende individuare, attraverso la pubblicazione del presente avviso, un elenco di Avvocati del Foro di Roma che assumano la rappresentanza e la difesa dell'Istituto, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, nelle cause indicate all'art. 1 del presente avviso.

Quest'ultimo consiste in una richiesta di manifestazione di disponibilità e non costituendo alcuna procedura, graduatoria o classificazione concorsuale, non vincola l'Istituto né costituisce titolo per avanzare alcun diritto da parte dei professionisti che verranno iscritti nell'elenco.

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

L'incarico conferito verterà su cause, aventi a oggetto la decorrenza dei benefici economici relativi al conferimento del II livello differenziato di professionalità nell'ambito delle selezioni indette con determinazione DCRU n. 244/2021 che, per ragioni di incompatibilità dovute alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, non possono essere trattate dall'Avvocatura interna dell'Istituto.

Gli incarichi verranno attribuiti ai professionisti inseriti nell'elenco in base ai criteri più avanti descritti.

L'elenco costituito all'esito del presente avviso avrà una validità temporale di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione degli esiti della selezione, fermo restando che gli incarichi attribuiti nella vigenza dello stesso saranno portati a compimento, anche nelle eventuali fasi di giudizio successive, oltre il termine di validità della lista medesima.

**Articolo 2****Luogo di svolgimento dell'incarico**

Il professionista dovrà dichiararsi disponibile a curare il patrocinio su tutto il territorio nazionale, in ogni caso assicurando la difesa dell'Istituto in tutte le fasi del giudizio.

**Articolo 3****Requisiti di partecipazione**

Possono chiedere l'iscrizione all'elenco singoli professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 20 anni;
- b) iscrizione all'Albo dei Cassazionisti da almeno 10 anni;
- c) assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativamente alle ipotesi applicabili;
- d) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- e) esperienza e competenza professionale nella disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, specialmente in ordine al trattamento giuridico ed economico spettante al personale dipendente delle medesime, comprovata dall'aver patrocinato almeno 30 giudizi e da tutto quanto concorre ad attestare specializzazioni particolari;
- f) assenza di situazioni di conflitto d'interesse che determinano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché assenza di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Inail, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;
- g) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato superiore ai minimi stabiliti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e verranno verificati anche all'atto di conferimento del singolo incarico al professionista.

## **Articolo 4**

### **Modalità di presentazione delle domande di partecipazione**

Gli interessati devono presentare la domanda utilizzando l'allegato fac-simile, comprensiva delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché corredata da dettagliato *curriculum vitae*, allegando alla stessa fotocopia di valido documento di riconoscimento.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale e inviata a [dcrisorseumane@postacert.inail.it](mailto:dcrisorseumane@postacert.inail.it), inserendo nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'elenco per l'affidamento del patrocinio dell'Inail".

Le domande devono pervenire entro le ore 13:00 del 22/01/2024, fermo restando il periodico aggiornamento dell'elenco, a opera del responsabile del procedimento di cui all'ultimo periodo del presente articolo, per effetto dell'eventuale invio di domande successivamente al predetto termine ed entro il limite di validità temporale di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione degli esiti della selezione secondo le modalità di cui all'art. 11.

L'invio della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente.

Saranno escluse le domande:

- inviate decorsi 36 mesi dalla pubblicazione dei risultati della selezione;
- non sottoscritte dal professionista;
- dalle quali si evinca la mancanza di taluno dei requisiti previsti dal presente avviso;
- prive di *curriculum vitae*.

Il responsabile del procedimento è il dott. Carlo Vito Magli, Dirigente dell'Ufficio Disciplinare e Contenzioso della DCRU.

## **Articolo 5**

### **Formazione dell'elenco**

Sulla base delle istanze pervenute e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, il responsabile del procedimento di cui all'articolo precedente provvederà a formare, tenere e aggiornare l'elenco per il patrocinio dell'Inail nelle cause di cui all'art. 1 e a comunicare le eventuali esclusioni a mezzo pec agli interessati.

## **Articolo 6**

### **Affidamento dell'incarico**

In caso di necessità, l'Istituto provvederà ad affidare l'incarico a professionista inserito nell'elenco, ai sensi di quanto stabilito nel presente avviso.

L'affidamento del servizio non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato; esso concerne la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il professionista incaricato utilizzerà il proprio studio legale e i propri strumenti professionali.

L'individuazione del professionista da parte del responsabile del procedimento avverrà sulla base delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza tecnica nella questione rilevante per la risoluzione del contenzioso, quali risultanti dal *curriculum* professionale e dalla documentazione prodotta;
- b) pregressa proficua collaborazione con l'Istituto per cause aventi oggetti analoghi od omogenei a quello concernente la causa che si intende affidare;
- c) casi di consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione tra i professionisti inseriti nell'elenco, fatta salva la valutazione circa l'adeguatezza del profilo selezionato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico.

**Articolo 7****Corrispettivo dell'incarico**

Ai fini della definizione del compenso saranno presi in considerazione i parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, da ultimo, dal decreto del Ministero della giustizia 13 agosto 2022, n. 147, facendo riferimento, per quanto concerne il valore della causa, sia agli scaglioni che a ogni singola fase del giudizio.

In particolare, nel contratto d'opera intellettuale sottoscritto tra l'Istituto e il legale incaricato della relativa controversia verrà stabilito il compenso professionale nella misura pari ai parametri medi di cui al suddetto DM n. 55/2014, ridotti del 30% e nel rispetto dei principi fissati dalla L. n. 49 del 21 aprile 2023.

Sono escluse dal compenso forfettario l'IVA, la CPA, contributi unificati, spese di notifica e di eventuali trasferte che saranno rimborsabili previa presentazione di dettagliato rendiconto, nei limiti del trattamento di trasferta riconosciuto agli avvocati dipendenti dell'Inail.

**Articolo 8****Cancellazione dall'elenco**

È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere iscritti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

**Articolo 9****Protezione dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, designato dell'INAIL ai sensi dell'articolo 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html>

Inail informa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, procederà alla pubblicazione, sul portale dell'Istituto - Amministrazione trasparente -, del *curriculum vitae* dei soggetti selezionati e dell'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.

## **Articolo 10**

### **Accesso agli atti**

Il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta scritta, redatta su apposito modulo prestampato, in carta libera, reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, alla sotto-sezione "Altri contenuti" - "Diritto di accesso" - "Accesso documentale e civico" (<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/diritto-di-accesso.html>).

L'istanza deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [centrounicoaccesso@postacert.inail.it](mailto:centrounicoaccesso@postacert.inail.it) e, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata [dcrisorseumane@postacert.inail.it](mailto:dcrisorseumane@postacert.inail.it), che ha formato e detiene i documenti che sono oggetto dell'istanza medesima, avendo cura di riportare nel campo "Oggetto: Istanza di accesso documentale iscrizione all'elenco per l'affidamento del patrocinio dell'Inail".

In alternativa, l'istanza può essere inoltrata attraverso l'apposito applicativo informatico presente sul sito web Istituzionale alla voce "Nuova richiesta", accessibile dal *link* di cui sopra.

**Articolo 11****Pubblicazione e chiarimenti**

Il presente avviso e relativi allegati sono tutti disponibili sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" - "Selezioni comparative" e sarà inviato, per favorirne la maggiore conoscibilità, anche al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per la pubblicazione sul sito <https://www.ordineavvocatiroma.it/>

Gli esiti della selezione saranno pubblicati anch'essi sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" - "Selezioni comparative".

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via pec direttamente alla Direzione centrale risorse umane al seguente indirizzo [dcrisorseumane@postacert.inail.it](mailto:dcrisorseumane@postacert.inail.it)

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della domanda.